



*Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O.

Divisione IV

Tel. 06 46835099 – Fax 06 46834084

Alla Direzione Generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro
div. VIII

Oggetto: contemporaneo utilizzo del Contratto di solidarietà e della CIGS per cessazione di attività.

Si fa seguito alla nota pervenuta il 25/05/2009, di pari oggetto, osservando quanto segue.

Come illustrato da codesta Direzione, in merito alla possibilità di cumulo dei due istituti, della cassa integrazione straordinaria concessa per la causale della cessione di attività e del contratto di solidarietà, si trova nel D.M. del 23 dicembre 1994 al 1° comma lettera b) preciso ostacolo alla possibilità di un positivo riconoscimento.

Il citato articolo recita che il cumulo dei due distinti benefici è consentito " *nei casi di crisi aziendale, nell'unità produttiva sia in corso di attuazione di un programma di risanamento, fondato su prospettive di mantenimento dell'attività produttiva e di recupero occupazionale, con esclusione assoluta, quindi dei casi di cessazione della predetta attività*".

La ratio di detta tassativa esclusione è posta ovviamente nella evidente circostanza che, ove una azienda abbia intrapreso il percorso della cessazione di attività, questa scelta impedisca di fatto la proposizione di una riduzione dell'orario di lavoro tramite la stipula di un contratto di solidarietà.

E' evidente che il divieto di cumulo della CIGS per cessazione di attività e della riduzione dell'orario di lavoro si riferisce alle ipotesi in cui la cessazione di attività interessi l'intera unità produttiva.

Diversamente, nel caso prospettato nella nota di codesta Direzione Generale, si prospetta, non la cessazione dell'intera attività aziendale, ma la cessazione parziale di una delle attività svolte dall'impresa.

Al riguardo, si precisa che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 249/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004, in materia di CIGS per cessazione di attività, prevede che la cessazione possa riguardare "l'attività dell'intera azienda, un settore di attività, uno o più stabilimenti o parte di essi", introducendo così il concetto di cessazione parziale di attività. Conseguentemente, nelle ipotesi di cessazione parziale dell'attività dell'azienda, è possibile individuare, nell'ambito di un'unica unità produttiva, parti di attività – autonomamente individuabili - che non sono coinvolte dalla cessazione, per le quali si può prevedere una riduzione dell'orario di lavoro tramite la stipula di un contratto di solidarietà, al fine della salvaguardia totale o parziale dell'occupazione.


Resta fermo che non possono essere interessati dalla solidarietà lavoratori addetti a quel segmento di attività destinato a cessare.

mez

No

Pertanto, i lavoratori che sono interessati dai due distinti benefici di integrazione salariale devono essere distinti e precisamente individuati, e tale distinzione deve sussistere per l'intero periodo in cui coesistono – in distinti settori di attività o reparti dell'unità produttiva - il contratto di solidarietà e l'intervento della CIGS.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


Il Direttore Generale
(Matilde Mancini)

